

# COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

PROVINCIA DI PAVIA

Codice Ente 11160

## Deliberazione originale del CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 del Reg.	<b>OGGETTO:</b> RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI BASTIDA PANCARANA, BRESSANA BOTTARONE, CASTELLETTO DI BRANDUZZO, ROBECCO PAVESE E CASATISMA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.
Data 26.11.2009	

L'anno duemilanove, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 21.00, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ORDINARIA ed in PRIMA convocazione.

All'appello risultano presenti:

<b>DAVIDE ROVATI</b>	<b>SI</b>	<b>GIUSEPPE BATTISTI</b>	<b>SI</b>
<b>EDDY LATELLA</b>	<b>NO</b>	<b>JESSICA TACCONI</b>	<b>SI</b>
<b>CRISTIAN BERTONI</b>	<b>SI</b>	<b>FLAVIO DEL BO'</b>	<b>SI</b>
<b>FABIO MILANESI</b>	<b>SI</b>	<b>MARIA TERESA TORRETTA</b>	<b>SI</b>
<b>NICOLA MONTAGNA</b>	<b>SI</b>	<b>VALERIA BEVILACQUA</b>	<b>SI</b>
<b>GIANNI TORELLI</b>	<b>SI</b>	<b>FRANCO GHIA</b>	<b>SI</b>
<b>ROBERTO BAGGINI</b>	<b>SI</b>	<b>GIORGIO FASANI</b>	<b>SI</b>
<b>FELICE CIARDIELLO</b>	<b>SI</b>	<b>DANIELA GUARDAMAGNA</b>	<b>SI</b>
<b>ANGELA MASSONE</b>	<b>NO</b>		

<b>PRESENTI N. 15</b>	<b>ASSEGNATI N. 17</b>
<b>ASSENTI N. 02</b>	<b>IN CARICA N. 17</b>

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor **Rovati Dr. Davide**, nella sua qualità di Sindaco.....

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Bariani Dr. Roberto**.....La seduta è pubblica.....

Nominati scrutatori i Signori.....

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI BASTIDA PANCARANA, BRESSANA BOTTARONE, CASTELLETTO DI BRANDUZZO, ROBECCO PAVESE E CASATISMA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore Bertoni Cristian;

**Premesso** che l'art. 30 del D.lgvo 267/2000 consente ai Comuni la stipulazione di apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

**Richiamata** la convenzione sottoscritta in data 26.01.2008, tra i comuni di Bastida Pancarana, Bressana Bottarone, Casatisma, Castelletto di Branduzzo e Robecco Pavese per la gestione associata del servizio di Polizia Locale, che viene a scadere il 31.12.2009;

**Visto** il verbale della consulta dei sindaci;

**Dato atto** che la scelta della forma associativa e di cooperazione è risultata pienamente rispondente alle esigenze organizzative del servizio di Polizia Locale;

**Ritenuto** pertanto opportuno procedere al rinnovo della convenzione suddetta per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010 ai sensi dell'art. 4, comma 4°, lettera C) della legge 65/1986;

**Visto** lo schema di atto di convenzione allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso;

**Dato atto** che la proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della Commissione Affari Istituzionali in data 19.11.2009;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**Si apre** la discussione durante la quale si svolgono gli interventi sinteticamente riportati nel verbale allegato;

**Visto** l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo 267/2000;

**Visto** l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

CONSIGLIERI presenti	n. 15
CONSIGLIERI votanti	n. 15
CONSIGLIERI astenuti	n. //
VOTI favorevoli	n. 15
VOTI contrari	n. //

-----  
--

C.C. N. 47 DEL 26.11.2009

## DELIBERA

per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato

**di procedere** al rinnovo della convenzione con i Comuni di Bastida Pancarana, Casatisma, Castelletto di Branduzzo e Robecco, per la gestione associata del servizio di Polizia Locale per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2010, ai sensi dell'art. 30 del T.U.EE LL;

**di approvare** la convenzione composta da numero 16 articoli tra i Comuni di Bastida Pancarana, Bressana Bottarone, Castelletto di Branduzzo e Robecco Pavese per la gestione associata del servizio di Polizia Locale nel testo che si allega quale parte integrante e sostanziale;

**di trasmettere** copia della presente ai Comuni convenzionati,

**di dichiarare**, con successiva unanime votazione palese la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, C. 4 del D.Lgvo 18.08.2000 n. 267.

=====  
C.C. N. 47 DEL 26.11.2009

# COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE:

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 - ART. 49

N. 47 del Reg.	<b>OGGETTO:</b> RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI BASTIDA PANCARANA, BRESSANA BOTTARONE, CASTELLETTO DI BRANDUZZO, ROBECCO PAVESE E CASATISMA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.
Data 26.11.2009	

ad iniziativa dell'Assessore al Commercio e viabilità

**Bertoni Cristian**

**Dipendente incaricato dell'istruttoria - (Responsabile del servizio n. 4 e del procedimento) Lovati Luca.**

**Esaminati gli atti del fascicolo della proposta deliberazione, esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica.**

**Bressana Bottarone, lì 16.11.2009**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 4  
POLIZIA LOCALE E COMMERCIO  
Luca Lovati**

# CONVENZIONE PER LA

# GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

(fra i Comuni Bastida Pancarana, Bressana Bottarone,  
Castelletto di Branduzzo, Robecco Pavese, Casatisma)

## INDICE

- Articolo 1 – Premessa
- Articolo 2 – Oggetto
- Articolo 3 – Finalità
- Articolo 4 – Funzioni trasferite
- Articolo 5 – Decorrenza e durata della convenzione
- Articolo 6 – Ambito territoriale
- Articolo 7 – Forme di consultazione
- Articolo 8 – Dotazione organica
- Articolo 9 – Beni strumentali
- Articolo 10 – Ripartizione delle spese
- Articolo 11 – Proventi delle contravvenzioni
- Articolo 12 – Recesso dalla convenzione, scioglimento della convenzione
- Articolo 13 – Nuove adesioni, collaborazioni temporanee o non continuative
- Articolo 14 – Controversie
- Articolo 15 – Rinvio
- Articolo 16 – Registrazione

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella Sede Municipale del Comune di Bressana Bottarone, con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di Legge,

TRA

Il Comune di Bastida Pancarana – nella persona del Sindaco CALCANTE DAVIDE il quale interviene in forza della Delibera del CC n° 21 del 26.11.2009;

Il Comune di Bressana Bottarone – nella persona del Sindaco ROVATI DAVIDE, il quale interviene in forza della Delibera del CC n° 47 del 26.11.2009;

Il Comune di Castelletto di Branduzzo – nella persona del Sindaco VILLANI LUCIANO il quale interviene in forza della Delibera del CC n° 20 del 27.11.2009;

Il Comune di Robecco Pavese – nella persona del Sindaco BIANCHI PIER LUIGI il quale interviene in forza della Delibera del CC n° 19 del 19.11.2009;

Il Comune di Casatisma – nella persona del Sindaco CASTAGNOLA VOITTORIO il quale interviene in forza della Delibera del CC n° 37 del 24.11.2009;

PREMESSO

Che i Comuni sopra citati hanno intenzione di gestire in forma convenzionata il Servizio Unico di Polizia Locale (S.U.P.L.),

si conviene e si stipula quanto segue:

### **Articolo 1 – Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Articolo 2 – Oggetto**

La presente convenzione disciplina le modalità di trasferimento del S.U.P.L. alla gestione unitaria convenzionata tra i Comuni in premessa.

### **Articolo 3 – Finalità**

La gestione unitaria è finalizzata a garantire:

- a) La presenza costante su tutto il territorio dei Comuni convenzionati, più oltre definito semplicemente Territorio, delle forze di Polizia Locale (P.L.) per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;
- b) L'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul Territorio;

- c) Il coordinamento con le altre Forze Pubbliche operanti sul Territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione.

Viene pertanto istituito il S.U.P.L. formato dagli Agenti già appartenenti al Servizio di P.L. dei Comuni convenzionati, ai sensi della Legge n° 65/1986 e del D.Lgs n° 267/2000.

La responsabilità del S.U.P.L. viene affidata al Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Bressana Bottarone.

La Sede operativa è temporaneamente stabilita presso gli Uffici del Comune di Bressana Bottarone che riveste il ruolo di Comune capoconvenzione.

Potranno essere istituiti uffici decentrati in altri punti del Territorio.

#### **Articolo 4 – Funzioni trasferite**

L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti e le attività di polizia locale e amministrativa già posti in esecuzione negli enti locali di provenienza. In via esemplificativa le funzioni del S.U.P.L. si possono così classificare:

- polizia amministrativa;
- polizia annonaria;
- polizia edilizia;
- polizia ambientale;
- polizia stradale;
- polizia urbana;
- polizia rurale e veterinaria;
- pubblica sicurezza;
- polizia giudiziaria;
- educazione stradale;
- servizio di controllo del territorio;
- servizio di informazione e comunicazione;
- accertamenti anagrafici;
- gestione verbali e contenzioso;
- riscossione proventi e formazione del ruolo;
- formazione e aggiornamento;
- acquisti comuni.

Sono escluse dalla presente convenzione il servizio di notifica atti, la gestione dell'albo pretorio comunale, il rilascio di licenze di caccia e pesca, le comunicazioni di cessione di fabbricato.

Restano esclusi dalla presente convenzione e pertanto sono confermate in capo ai Sindaci dei Comuni del Territorio le funzioni di Ufficiale di Governo, limitatamente alle competenze relative ai provvedimenti contingibili ed urgenti.

La Consulta dei Sindaci su suggerimento del Responsabile del servizio valuta l'integrazione del presente elenco con altre funzioni da assegnare al S.U.P.L.

## **Articolo 5 – Decorrenza e durata della convenzione**

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione sino al 31.12.2010.

## **Articolo 6 – Ambito territoriale**

L'ambito territoriale del S.U.P.L. è individuato nel Territorio.

Del pari ogni riferimento alla competenza territoriale che la Legge n° 65/1986 e la Legge regionale n° 3/1999 fanno relativamente alle funzioni di P.L., si intende esteso al Territorio.

Relativamente al porto dell'arma il S.U.P.L. dovrà attenersi al Regolamento; se dotato dell'arma in via continuativa, il relativo provvedimento si intende esteso al Territorio.

## **Articolo 7 – Forme di consultazione**

Al fine di assicurare la funzionalità del S.U.P.L., viene istituita la Consulta dei Comuni con le seguenti competenze:

- a) approvare gli indirizzi dell'attività di servizio;
- b) proporre l'acquisizione di nuove attrezzature di interesse comune;
- c) verificare l'andamento del servizio e disporre quanto necessario per migliorarne la funzionalità;
- d) valutare le proposte di collaborazione con altri enti da sottoporre ai competenti organi comunali;
- e) approvare il programma annuale preventivo e consuntivo redatto dal responsabile del S.U.P.L.;
- f) studiare piani di attività inerenti lo svolgimento di servizi in ore straordinarie ed il relativo compenso;
- g) valutare le proposte di nuove adesioni o recessi anticipati.

La Consulta è composta dai Sindaci dei Comuni associati o da loro delegati scelti fra gli amministratori in carica. Ad essa può partecipare senza diritto di voto il Responsabile del Servizio o suo delegato. Le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte dal personale amministrativo del Comune capoconvenzione. La Consulta viene convocata di norma ogni due mesi, ovvero su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati qualora se ne ravvisi la necessità. Le decisioni verranno prese all'unanimità.

Delle deliberazioni della Consulta viene redatto apposito verbale che viene trasmesso alle Amministrazioni dei Comuni convenzionati.

I componenti della Consulta rimangono in carica per la durata del Consiglio Comunale di cui sono parte.

I componenti della Consulta eleggono a scrutinio palese il Presidente che rimane in carica fino alla durata della convenzione.

## **Articolo 8 – Dotazione organica**

Al fine di consentire la riorganizzazione e l'accorpamento del servizio e l'uso ottimale delle strutture e dei mezzi, il personale di P.L. dei Comuni aderenti viene comandato al S.U.P.L.. Sarà impiegato su tutto il Territorio senza alcun vincolo di provenienza. Rimane in capo ai rispettivi comuni di appartenenza la titolarità dei rapporti giuridici ed economici inerenti al personale di P.L.

All'atto della stipula della presente convenzione il S.U.P.L. è composto dal seguente contingente:

- n° 5 operatori di categoria C (n° 1 comune di Bastida Pancarana, n° 2 comune di Bressana Bottarone, n° 1 comune di Castelletto di Branduzzo, n° 1 comune di Casatisma);
- n° 1 operatore di categoria D (Comandante comune di Bressana Bottarone);
- n° 1 operatore part-time di categoria D1 n. 12 ore settimanali (impiegato per segreteria S.U.P.L. comune di Robecco Pavese).

Il Comandante e Responsabile del Servizio coordina l'impiego tecnico-operativo degli addetti sulla base delle esigenze del servizio ed assolve le funzioni di cui agli artt. 9 della Legge n° 65/1986 e 227, comma 4, della Legge regionale n° 3/1999.

Ha altresì il compito di:

- recepire le direttive della Consulta ed elaborare i piani operativi;
- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio;
- redige la proposta di programma per la gestione annua del servizio;
- relaziona trimestralmente, e comunque ogni qualvolta lo ritenga opportuno o che gli sia richiesto da uno dei componenti della Consulta, sul funzionamento e sull'efficacia del servizio secondo i criteri stabiliti dalla Consulta.

La consulta dei Sindaci definirà la quantificazione dell'indennità di posizione e di risultato spettanti al responsabile di servizio intercomunale ad integrazione di quanto corrisposto dal comune di appartenenza.

Con apposito regolamento verrà disciplinata l'articolazione del S.U.P.L..

### **Articolo 9 – Beni strumentali**

Gli automezzi, le attrezzature tecniche ed i beni mobili in dotazione agli agenti di P.L. dei Comuni consorziati specificati nelle singole deliberazioni consiliari di trasferimento del Servizio, che risultano nell'elenco allegato, vengono assegnati in comodato gratuito al S.U.P.L..

I beni di cui al precedente comma, in caso di recesso del Comune proprietario o di scioglimento della convenzione sono riconsegnati all'Ente proprietario.

### **Articolo 10 – Ripartizione delle spese**

I costi globali inerenti le attrezzature ed i mezzi, il carburante, assicurazioni e bolli, rimangono a carico dei Comuni consorziati fino alla stesura del rendiconto preparato dal Responsabile del Servizio e alla successiva approvazione del medesimo da parte della Consulta.

Le spese saranno ripartite fra i Comuni consorziati in ragione del numero di abitanti.

I Comuni possono richiedere prestazioni di servizi straordinari sul territorio a totale carico proprio. La spesa sarà rendicontata secondo quanto previsto dal comma I nel rispetto degli istituti contrattuali.

Le somme dovute a titolo di salario accessorio per lavoro straordinario e/o progetti di miglioramento della produttività verranno definite e corrisposte dai singoli Enti firmatari della presente convenzione, in sede di definizione e liquidazione del fondo annuale per il miglioramento delle risorse e della produttività.

### **Articolo 11 – Proventi delle contravvenzioni**

I Comuni competenti sono i beneficiari dei proventi delle contravvenzioni accertate sul Territorio indipendentemente dal personale impiegato per l'accertamento.

### **Articolo 12 – Recesso dalla convenzione, scioglimento della convenzione**

**Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del Servizio per i Comuni rimanenti.**

Il Comune recedente rimane obbligato per gli impegni precedentemente assunti sino alla conclusione dell'anno in corso ed in modo permanente per le obbligazioni assunte con finanziamenti straordinari, salvo diverso accordo stabilito fra la Consulta ed il Sindaco del Comune.

Resta esclusa la possibilità per il Comune recedente di vantare alcun diritto di proprietà delle attrezzature acquistate appositamente per la gestione del Servizio.

In caso di scioglimento della convenzione o alla scadenza della medesima, salvo differente accordo fra i Comuni, le spese ed i proventi vengono assunti dal Comune capoconvenzione e, a seguito approvazione della Consulta, vengono ripartiti fra i Comuni entro centottanta giorni salvo eventuali pendenze ancora in corso che verranno ripartite a conclusione delle stesse.

I beni mobili acquistati per la gestione del Servizio vengono ceduti nelle forme previste dalla Legge agli Enti ex convenzionati sulla scorta di una perizia di stima. Il ricavato viene successivamente ripartito tra i Comuni in ragione del numero di abitanti.

### **Articolo 13 – Nuove adesioni, collaborazioni temporanee o non continuative**

Le proposte di nuove adesioni sono soggette alla approvazione preliminare della Consulta, sentito il parere del Responsabile del Servizio e successivamente alla deliberazione dei singoli Consigli Comunali.

La Consulta, sentito il parere del Responsabile del Servizio, può autonomamente valutare le proposte di collaborazione temporanea o non continuativa con altri Comuni o Unioni di Comuni.

### **Articolo 14 – Controversie**

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere fra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria entro la Consulta. In caso di mancato accordo tra le parti si ricorrerà al Giudice di Pace competente per territorio.

### **Articolo 15 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte dalle Amministrazioni, con l'adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al Codice Civile, alle Leggi in materia di Polizia Locale, e alla normativa generale.

### **Articolo 16 – Registrazione**

Il presente atto composto da n° 8 pagine sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 131/86 e s.m.e i.

PER IL COMUNE DI BASTIDA PANCARANA  
IL SINDACO  
CALCANTE Dr. Davide

---

PER IL COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE  
IL SINDACO  
ROVATI Dr. Davide

---

PER IL COMUNE DI CASTELLETTO DI BRANDUZZO

IL SINDACO  
VILLANI Luciano

---

PER IL COMUNE DI ROBECCO PAVESE  
IL SINDACO  
BIANCHI Pier Luigi

---

PER IL COMUNE DI CASATISMA  
IL SINDACO  
CASTAGNOLA Vittorio

---

## **VERBALE DI DISCUSSIONE ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 47 DEL 26.11.2009.**

**Bertoni:** Sulla convenzione ribadisco quanto detto dal Sindaco al punto 6) cioè che è stata fatta la scelta di proseguire nell'accordo ancora per un anno.

**Presidente:** Capisco le amministrazioni che hanno un solo vigile e con questa convenzione riusciamo a dargli un valido supporto. Collaboriamo con queste Amministrazioni che non possono avere un servizio di vigilanza come il nostro in quanto non hanno le caratteristiche per averlo però il vigile che collabora con i nostri agenti deve imparare a lavorare. Dopo di che una volta che ha imparato dovrà gestirsi.

**Torretta:** Il personale in D1 part-time di Robecco Pavese e il personale D di Bressana hanno le stesse responsabilità e stipendio; imparino. Quello che dobbiamo vedere sul nostro territorio è una maggiore presenza dei vigili urbani.

**Presidente:** Ne abbiamo parlato in giunta e siamo tutti concordi, l'anno serve come ultimo incentivo per mettersi in ordine. I loro vigili devono imparare a gestirsi autonomamente.

**Guardamagna:** La convenzione prevede una relazione trimestrale del Responsabile del Servizio in merito all'attività svolta in convenzione. Sarebbe opportuno, in funzione di future discussioni, comunicare l'esito della relazione alla commissione competente o al Consiglio Comunale.

**Bevilacqua:** Avevo inteso che dovesse essere solo un problema di supporto per carenza di personale, invece dal tuo intervento mi sembra di capire che c'è un grosso problema di formazione del personale.

**Presidente:** Il personale è già stato parzialmente formato, con il rinnovo della convenzione gli si dà ancora un anno di tempo per completare la formazione in modo da renderli autonomi all'interno del loro Comune.

**IL SINDACO  
ROVATI DOTT. DAVIDE**

Approvato e sottoscritto:

**Il Segretario Comunale**  
Bariani Dr. Roberto

---

**DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che copia della deliberazione suestesa, è pubblicata all'Albo pretorio dal **23.12.2009**.  
e vi rimarrà per gg 15 consecutivi e cioè sino al **06.01.2010**

Addì **23.12.2009**

**Il Segretario Comunale**  
Bariani Dr. Roberto

=====

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- Che la presente deliberazione:

**O** E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **23.12.2009**  
al **06.01.2010** come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267,  
senza reclami;

**O** Che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,  
C. 4 D.Lgvo 267/2000

il giorno **26.11.2009**

**O**-Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **02.01.2010** in quanto:

**O** decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgvo 267/2000);

Dalla Residenza comunale, li **04.01.2010**

**Il Segretario Comunale**

Bariani Dr. Roberto

---

**Copia conforme all'originale, per uso interno amministrativo.**

Addì.....

**Il Segretario Comunale**

Bariani Dr. Roberto

---

=====

